

Prot. n. 2023/1806588

DETERMINA N. 38 DEL 02 MARZO 2023

Oggetto: Contratto CIG 86044898F1 in adesione all'Accordo quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione denominata "Carburanti Rete buoni acquisto 1" – Variante contrattuale.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

PREMESSE

In data 22/01/2021 Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti "AdeR") ha sottoscritto, con la società ITALIANA PETROLI S.P.A., un Ordinativo di Fornitura n. 5975752 in adesione all' Accordo Quadro Consip denominato "Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1", Lotto unico -CIG 86044898F, con una durata contrattuale di 30 mesi e scadenza al 27/07/2023.

Con Richiesta d'Acquisto (d'ora in avanti "RDA") n. 2494, l'Ufficio Logistica e Security di AdeR ha rappresentato la necessità di differire la scadenza del contratto (CIG 86044898F) stipulato tra AdeR e la ITALIANA PETROLI S.P.A. per l'acquisizione dei buoni carburante da utilizzare per gli autoveicoli noleggiati da AdeR.

Attualmente sono presenti nel parco auto aziendale n. 30 veicoli in contratto di noleggio a lungo termine, a varie scadenze, assegnati sul territorio (Direzioni Regionali, Uffici di Corporate e Sede Direzionale Roma) ad alimentazione sia benzina (anche ibride) che gasolio di tipologia autocarro o autoveicolo.

L'ordine di Fornitura, sopra citato, riportava i fabbisogni, ipotizzati per n. 30 mesi sulla media dei consumi storici rilevati, con scadenza il 27/07/2023, così determinati:

ALIMENTAZIONE	NUMERO BUONI TOTALE	IMPORTO TOTALE VALORE NOMINALE
GASOLIO	660	33.000,00 €
BENZINA	2.260	113.000,00 €
TOTALE	2.920	146.000,00 €

Come dettagliato nella nota istruttoria del RUP, Prot. 746433 del 2/02/2023, allegato alla RdA: *"In data 25/01/2021 tutti i buoni venivano consegnati alla Struttura scrivente e il mese successivo già interamente fatturati e spesi. Tuttavia, il perdurare dell'emergenza pandemica da Covid 19 per almeno 18 mesi dall'inizio del contratto (cioè per tutto l'anno 2021 e fino alla cessazione dello "stato di emergenza" a luglio 2022) ha determinato un utilizzo assai limitato di tutti i veicoli aziendali e dei relativi buoni carburanti. Solo da settembre 2022, con la ripresa delle attività di riscossione ed il rientro in presenza dei colleghi, si è assistito alla ripresa degli spostamenti con auto aziendali e di conseguenza alla ripresa dei consumi di buoni carburante"*.

Il contratto in argomento, con scadenza al 27/07/2023, prevedeva dalle stime di utilizzo dei buoni carburante decisamente più elevate, conseguentemente, come riportato nella suddetta istruttoria del RUP, alla quale si rimanda, si evince che a gennaio 2023, dopo due anni di contratto, ci sono ancora circa n. 2.000 buoni carburanti residui che, in proiezione dei consumi fino alla scadenza naturale del contratto, determinerebbe un residuo economico di circa € 70.550,00 il cui esborso finanziario è già avvenuto.

Pertanto, nell'ottica di salvaguardare gli interessi economici di AdeR, il RUP, in ragione di quanto evidenziato, ha proposto, in accordo con la ITALIANA PETROLI S.P.A., di modificare la durata contrattuale estendendola di 18 mesi, ossia fino al 27/01/2025, al fine di usufruire di tutti buoni carburanti acquistati da AdeR.

Tale modifica non comporta ulteriori costi a carico di AdeR e tutte le condizioni contrattuali restano inalterate.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

AdeR aveva espletato precedentemente la procedura in adesione all' Accordo Quadro Consip "Carburanti Rete – Buoni Acquisto 1".

L'approvvigionamento in argomento rientrava fra quelli indicati nel comma 7 dell'art.1 del D.L. 95/2012 per i quali "le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.".

L'art. 6, comma 16 dell'Accordo Quadro in parola prevede che *"Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016."*

Pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la modifica durante il periodo di efficacia contrattuale

deriva proprio da sopravvenute circostanze imprevedute e imprevedibili non imputabili all'Ente e scaturenti dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria in conseguenza della pandemia Covid 19, che hanno determinato un anomalo ridotto utilizzo delle vetture aziendali e del relativo consumo dei buoni carburanti per almeno 18 mesi (da gennaio 2021 a settembre 2022). La modifica, essendo solo di natura temporale, non altera la natura generale del contratto.

Alla luce di quanto sopra, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla la modifica contrattuale in parola, agli stessi patti, prezzi e condizioni, del Ordinativo di fornitura CIG 86044898F per la fornitura di buoni carburante da utilizzare per gli autoveicoli noleggiati da AdeR , con l'Operatore economico ITALIANA PETROLI S.P.A. - Via Salaria 1322 - 00144 - ROMA – CF e P.IVA 00051570893 – PEC italianapetroli@legalmail.it, senza ulteriore incremento di spesa.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

il Responsabile del Settore Acquisti

in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

con Procura Speciale del 28 aprile 2022

Rep. n. 177891 Racc. n. 11774 per atti Notaio Andrea De Nicola;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 alla modifica del contratto (CIG 86044898F) stipulato tra AdeR e ITALIANA PETROLI S.P.A. (C.F. 00051570893) per l'acquisizione di buoni carburante da utilizzare per gli autoveicoli noleggiati da AdeR, mediante differimento della scadenza al 27/01/2025, per un totale di 18 mesi.

A tale riguardo stabilisce che:

- ✓ il differimento della scadenza contrattuale, per un periodo di 18 mesi, non comporta ulteriori costi a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione;

- ✓ per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del Accordo Quadro Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 1” attutato con Ordinativo di adesione fornitura n. 5975752 (CIG 86044898F);
- ✓ la modifica della scadenza contrattuale sarà formalizzata mediante un atto di sottomissione nella forma di una scrittura privata che sarà firmato digitalmente;
- ✓ è confermato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Paolo Vola;
- ✓ è confermata il Direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Paola Antonia Palese.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(Firmato digitalmente)